

N. R.G. 7765/2017



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Scarzella  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA CONTESTUALE, ex. artt. 132,429 cpc e 118 disp. att. cpc**

nella causa iscritta al n. r.g. **7765/2017** promossa da:

GENNARO MARRA (c.f. MRRGNR82M23F839A ), con il patrocinio degli avv. LOPA ROBERTO e

,

**RICORRENTE**

contro

ALLSYSTEM SPA (C.F. 01579830025 ), con il patrocinio dell'avv. FIORE DANTE e GINELLA DANIELE EDOARDO (GNLDLD78A16L219S) VIA PEYRON, 10 10143 TORINO;

**RESISTENTE**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da conclusioni rassegnate negli atti introduttivi.



**CONCISA E CONTESTUALE ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO  
DELLA DECISIONE**

Il ricorso in esame va in parte accolto.

Va innanzitutto dichiarata la cessazione della materia del contendere rispetto alla censura sollevata dal ricorrente ai sensi dell'art. 82 CCNL di settore avendo le parti dato dell'avvenuto riconoscimento della pretesa in oggetto da parte della resistente.

In via preliminare di merito va innanzitutto evidenziato, per pacifica e autorevole giurisprudenza, che “nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (v. Cass. n. 27272/2010).

Sempre in via preliminare va poi rilevato che la suprema Corte, in un caso analogo a quello in esame, riteneva che la disposizione normativa relativa alla tempestiva affissione dei turni di lavoro, “imponendo al datore di lavoro di affiggere i turni, è intesa a consentire al lavoratore stesso una ragionevole programmazione del proprio tempo in relazione agli impegni lavorativi e non può quindi essere interpretata nel senso che l'affissione possa avvenire a ridosso dell'inizio della prestazione. Dalla lettura delle norme in questione risulta, infatti, di tutta evidenza come il legislatore, imponendo l'affissione dei turni e degli orari di lavoro e, quindi, la pubblicizzazione degli stessi, abbia inteso assicurare ai lavoratori interessati una conoscenza anticipata in un tempo ritenuto "ragionevole"....Anche per i rapporti a tempo pieno, infatti, il tempo libero ha una sua specifica importanza stante il rilievo sociale che assume lo svolgimento, anche per il lavoratore a tempo pieno, di attività sportive, ricreative, culturali, sociali, politiche, scolastiche ecc., o anche di un secondo lavoro, nel caso in cui non sia prevista una clausola di esclusiva” (v. Cass. n. 12962/2008).

Nel merito, per quanto riguarda il contestato diritto del ricorrente al superiore inquadramento contrattuale richiesto in ricorso, va rilevato che i testi escussi confermavano che Marra gestiva e gestisce in autonomia, in collaborazione con i colleghi eventualmente presenti in turno, gli allarmi presso la COA e COV del cliente Unicredit seguendo le procedure imposte dalla banca e mettendole in atto (v. dich.



Delogu), verificando e gestendo la situazione e prendendo le relative decisioni (v. dich. Passaretti), disinserendo eventualmente l'impianto assumendosene sul punto la relativa responsabilità (v. dich. Tenani), impiegando un "software" dove si legge "l'attività da svolgere" chiamando eventualmente in agenzia, "se previsto dalla procedura... per verificare se è tutto a posto" o inviando la forza pubblica o interagendo con il personale per dargli supporto" (v. dich. Troisi); i medesimi testi precisavano che, in caso di eventi particolari, come nel caso di eventuali furti a danno del cliente, "venivano interessati anche gli organi della banca per le direttive del caso" contattando, nei casi più gravi, anche i Carabinieri.

Quanto esposto comprova, in maniera sufficientemente attendibile, l'effettivo diritto del ricorrente ad essere inquadrato, per tutta la durata del rapporto di lavoro, nel 4 livello super CCNL di settore ove sono espressamente contemplate le "guardie particolari giurate addette al piantonamento fisso che, in via continuativa e prevalente, svolgono anche compiti di sicurezza inerenti a sistemi computerizzati e gestiscono strumenti di controllo tecnologicamente avanzati, previsti dai capitolati d'appalto".

Sul punto si ritiene infatti del tutto condivisibile quanto statuito dal tribunale adito in analoga controversia là dove si riteneva " che la declaratoria del IV livello super faccia riferimento ad un livello non alto di professionalità (l'avanzamento dal VI al IV livello avviene per anzianità di servizio) per cui è impensabile prevedere, come requisito indispensabile per l'acquisizione del livello, la capacità di "gestire" in autonomia uno strumento di controllo tecnologicamente complesso. Pare quindi più aderente alla volontà delle parti sociali, interpretare quel verbo ("gestire") non in senso tecnico di "far funzionare" ovvero di "programmare" o "intervenire nella manutenzione", ma semplicemente nel senso di "utilizzare", "interagire" o "interfacciarsi".

Pertanto, la Guardia che non si limita ad effettuare un servizio di piantonamento tradizionale (ronda, pattugliamento, controllo visivo) ma svolge compiti di sicurezza attenendosi a procedure informatiche (inserire e disinserire allarmi, isolare settori determinati, resettare il sistema, *etc.*) e utilizzando strumenti di controllo



tecnologicamente avanzati, ha diritto al livello superiore. e consegue che il ricorrente, essendo adibito al servizio di video ronde e alla gestione di allarmi interni all'utenza, come sopra indicato, svolgeva indubbiamente (in assenza di specifiche deduzioni sulla prevalenza o meno di tali attività) mansioni rientranti nella declaratoria el IV supero (v. Trib. Milano n. 611/2014, est. Dott. Casella).

A ulteriore fondamento di quanto esposto va rilevato, anche a fronte di quanto contrariamente ritenuto sul punto dalla Corte di Appello di Milano e dalla Suprema Corte con sentenza n. 1326/2015, che chi svolge il compito di guardia giurata (espressamente contemplato dalla declaratoria in esame) non è chiamato ad occuparsi, notoriamente, della gestione in senso tecnico dei sistemi informatizzati in uso presso il datore di lavoro o clienti terzi, soprattutto se complessi, anche attraverso la modifica delle relative impostazioni e dei parametri informatici, né deve possedere, per lo svolgimento del ruolo assegnato, avanzate nozioni tecniche e tecnologiche dovendosi essenzialmente occupare di eseguire attività finalizzate a preservare la sicurezza dei luoghi e delle persone vigilate attraverso l'impiego di strumenti meccanici e di difesa o, in alcuni casi, di strumenti tecnologici avanzati rispetto a cui rimane però un semplice usufruttore e non già un programmatore o un esperto tecnologico.

Va a tal fine altresì rilevato che il personale dotato di specifiche conoscenze tecniche (operai specializzati) è espressamente inquadrato dalla normativa collettiva di settore in un livello superiore ( 3).

Nel caso di specie, alla luce di quanto esposto, va pertanto accolta la domanda del ricorrente trattandosi di guardia particolare giurata che, in via continuativa e prevalente, svolge anche compiti di sicurezza inerenti a sistemi computerizzati gestendo e, cioè, interagendo e utilizzando strumenti di controllo tecnologicamente avanzati, previsti dai capitolati d'appalto conclusi dalla resistente con il cliente Unicredit; nel caso di specie è incontestato tra le parti che lo strumento di controllo cui è addetto il ricorrente è tecnologicamente avanzato e previsto dal relativo capitolato di appalto essendo in



contestazione il solo significato dell'espressione "gestione" (v. anche secondo cp di pagina 9 della memoria).

Appare del resto congruo e proporzionato riconoscere un livello superiore alla guardia giurata che interagisca e utilizzi sistemi tecnologicamente sofisticati assumendosi le relative responsabilità anche decisionali rispetto alla semplice guardia giurata ( 4 livello) che si limiti a vigilare visivamente determinati luoghi o persone senza interagire a distanza con una pluralità di soggetti, anche pubblici, e senza coordinare sempre a distanza eventuali interventi di più persone assumendosi la responsabilità delle scelte operative di volta in volta adottate, anche in merito al disinserimento dell'allarme scattato in una filiale bancaria.

Il ricorrente, in base a quanto esposto, ha pertanto diritto a vedersi inquadrare nel IV livello super CCNL di settore fin dal 1.1.2012 e a vedersi corrispondere, a titolo di differenze retributive, il complessivo importo di euro 3434,76 lordi, somma conforme alle previsioni della normativa collettiva di settore e non specificamente contestata dalla resistente, previa detrazione dell'indennità fruita nel medesimo periodo dal lavoratore in base all'art. 21 CIP – pari a 2502,00 lordi, importo non specificamente contestato dal ricorrente- in quanto norma che presuppone espressamente, per la sua applicazione, l'inquadramento della guardia in un livello inferiore al 4 super.

Il ricorrente è così creditore della somma di euro 932,76 lordi.

Va altresì accolta la censura avanzata dal ricorrente ai sensi dell'art. 11 CIP di settore fino al mese di maggio 2015 tenuto conto che i testi escussi confermavano che i turni di lavoro, fino a maggio 2015, erano esposti in bacheca, in violazione della norma collettiva appena richiamata, solo la domenica sera o il lunedì per la stessa settimana (v. dich. Delogu) o, quantomeno, il venerdì prima (teste Troisi); che "il tempo libero ha una sua specifica importanza stante il rilievo sociale che assume lo svolgimento, anche per il lavoratore a tempo pieno, di attività sportive, ricreative, culturali, sociali, politiche, scolastiche ecc."; che è pertanto evidente il pregiudizio continuativamente patito dal ricorrente, dal 1.1.2012 al mese di maggio 2015, a seguito della effettiva conoscenza dei turni di lavoro settimanali



di volta in volta assegnati solo qualche giorno prima dell'inizio della prestazione lavorativa; che, in tali casi, è notoriamente impossibile o estremamente difficile per il lavoratore organizzare in maniera adeguata il proprio tempo libero e la propria vita sociale e familiare; che, infatti, la maggior parte di tali attività, per essere effettivamente svolte e godute, vanno solitamente e notoriamente programmate con un adeguato anticipo temporale pena, in caso contrario, nella maggior parte delle volte, il loro impossibile concreto godimento.

Non è sul punto rilevante la contestata ripetitività dei turni assegnati al ricorrente nel periodo di causa visto che, nel caso di specie, i turni, per chi opera in Unicredit, variano settimanalmente (7- 14.15 o 14.15-2130 o 8-18 o 7-19, come da dich. Troisi) e che non vi è attendibile prova in atti che il ricorrente fosse adibito a tali diversi turni in maniera equamente distribuita e costante nel tempo e, in ogni caso, prevedibile con anticipo di due settimane.

Il disagio patito dal ricorrente è evidente e, pertanto, risarcibile, anche ai sensi degli artt. 35 e ss Cost, tenuto anche conto che è padre di un bambino di qualche anno appena, e comporta il diritto del lavoratore a vedersi corrispondere a titolo risarcitorio dalla resistente, per ogni mese in cui la società violava il disposto contenuto nell'art. 11 CIP, un importo pari al 5% della retribuzione mensile di volta in volta corrisposta dall'azienda nel periodo in esame (1300,00 euro).

Si reputa infatti a tal fine analogicamente applicabile, ex. art. 432 cpc, la percentuale risarcitoria prevista dall'art. 82 CCNL vigente per il caso di mancato godimento dei permessi previsti dalla legge, per un altro caso cioè in cui il lavoratore non riesce a godere del tempo libero riconosciuto a suo favore dalla legge.

Il ricorrente, in base a quanto esposto, ha pertanto diritto a vedersi corrispondere dalla resistente, a titolo risarcitorio, la somma complessiva di euro 2655,00 tenuto conto che non risulta attendibilmente provato in giudizio, a fronte delle dichiarazioni rilasciate dai testi Troisi e Delogu, che anche in epoca successiva il maggio 2015 la resistente reiterasse, in maniera costante, la violazione di quanto previsto dall'art. 11 CIP.



Va da ultimo rigettata la domanda avanzata dal ricorrente in merito al contestato diniego di ricontrattazione della cessione del credito oppostogli dalla società visto che la clausola in oggetto non rientra in alcune delle specifiche e tassative ipotesi previste dall'art. 1341 II comma c.c; che "in tema di condizioni generali di contratto, l'efficacia delle clausole onerose - tra cui rientra la clausola compromissoria istitutiva di arbitrato rituale - è subordinata alla specifica approvazione per iscritto nei soli casi in cui le dette clausole siano inserite in strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che espliciti attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie). La mera attività di formulazione del regolamento contrattuale è da tenere distinta dalla predisposizione delle condizioni generali di contratto, non potendo considerarsi tali le clausole contrattuali elaborate da uno dei contraenti in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio" (v. Cass. n. 12153/2006), quale è pacificamente il contratto di lavoro per cui è causa; che rientra nel potere negoziale delle parti, ai sensi dell'art. 1260 II comma c.c, escludere la cedibilità del credito, compreso evidentemente quello retributivo, in assenza di contrarie espresse previsioni normative; che l'avvenuta deroga, per una sola volta, di tale pattuizione da parte della resistente non è circostanza di per sé sola idonea, anche ai sensi dell'art. 2729 c.c, in assenza di ulteriori elementi anche indiziari univoci, per ritenere l'effettiva volontà della società di considerare inefficace e non più applicabile tale clausola.

Quanto fin qui esposto è assorbente rispetto all'esame delle restanti istanze ed eccezioni delle parti.

Sugli importi liquidati vanno corrisposti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, ex. art. 429 cpc.

Compensi professionali compensati tra le parti in ragione di 1/3, stante il non integrale accoglimento del ricorso (in punto "an" e "quantum") e liquidati per la restante parte nella misura indicata in dispositivo tenuto conto dell'esito, dell'oggetto, del valore e



della esigua durata della causa (meno di cinque mesi dal deposito del ricorso comprensivi del periodo feriale estivo).

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello 4 super CCNL di settore dal 1.1.2012 e per l'effetto condanna Allsystem spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a inquadrare il ricorrente in tale livello dal 1.1.2012 e a corrispondergli, a titolo di differenze retributive, euro 932,76 lordi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;

dichiara la violazione da parte di Allsystem spa, fino a maggio 2015, dell'art. 11 CIP e per l'effetto condanna Allsystem spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere al ricorrente, a titolo risarcitorio, euro 2655,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;

compensa in ragione di 1/3 i compensi di lite tra le parti e condanna Allsystem spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a rimborsare al ricorrente i restanti compensi liquidati in complessivi euro 2000,00, oltre accessori di legge, in favore del procuratore antistatario.

Milano, 22/12/2017

Il Giudice  
dott. Fabrizio Scarzella

